



CONFINDUSTRIA

**Decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34
cd. DL Rilancio**

Esito prima lettura

9 luglio 2020

PREMESSA

Nel corso della seduta del 9 luglio, la Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il DDL di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. DL Rilancio (AC 2500) votando la questione di fiducia posta dal Governo sul testo approvato in Commissione. Dopo l'avvio dell'esame in Aula, il testo era tornato in Commissione Bilancio per alcune modifiche necessarie a superare i rilievi della Ragioneria generale dello Stato. Il DDL passa ora all'esame del Senato per la seconda lettura, dove non dovrebbero essere apportare ulteriori modifiche.

Nel merito, quelle approvate, al netto di alcuni interventi puntuali, appaiono nel complesso non "decisive" e neppure idonee a conferire al provvedimento quella connotazione pro-rilancio attesa, oltre che necessaria per garantire un effettivo supporto alla ripresa.

Inoltre, sul piano del metodo seguito durante i lavori parlamentari, si segnala come critico il fatto che le proposte emendative depositate dai Relatori in Commissione - tra cui figurava quella, positiva, sulla cedibilità anche dei crediti d'imposta relativi al Piano 4.0 - non siano state poste in votazione, a causa della mancanza di consenso unanime da parte dei gruppi parlamentari in ordine al respingimento di tutti i subemendamenti.

L'esame parlamentare, al pari del testo originario del decreto-legge, conferma quindi la carenza, da parte dei gruppi di maggioranza, di una visione complessiva e di priorità per il rilancio dell'economia.

MISURE SUI CAPITOLI DI PRINCIPALE INTERESSE

Quanto ai capitoli di maggiore interesse, di seguito una sintesi delle principali modifiche e delle questioni che restano aperte.

Con riferimento ai **superbonus 110%**, le principali modifiche approvate, coerenti con proposte formulate da Confindustria, riguardano: *i)* l'estensione delle agevolazioni anche alle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno (es. villette a schiera); *ii)* la rimodulazione dei massimali di spesa per gli interventi di coibentazione e climatizzazione, differenziati in base alla tipologia di edificio; *iii)* l'estensione dell'ecobonus anche alle caldaie a condensazione per edifici unifamiliari *iv)* l'ampliamento dell'accesso all'incentivo ad alcuni enti non commerciali (quali ONLUS, Associazioni di promozione sociale e società sportive dilettantistiche per specifici interventi); *v)* l'inclusione nell'agevolazione di interventi di demolizione e ricostruzione; *vi)* la facoltà di accedere ai superbonus per un massimo di due unità immobiliari per ciascun contribuente con l'esclusione degli immobili di pregio (ville, castelli, etc); *vii)* la possibilità di optare per la cessione e lo sconto a ogni stato avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa, sebbene gli stati di avanzamento relativi ai superbonus 110% non possano essere più di due per ciascun intervento e, in ogni caso, ciascuno di essi debba riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento; *viii)* la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti trasformati in deroga al generale divieto di compensazione in presenza di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro.

Si segnala, inoltre, il rinvio ad agosto del termine per l'emanazione del provvedimento attuativo per l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Restano aperte alcune questioni sollevate da Confindustria che. Il riferimento è, in particolare, a: i) l'opportunità di consentire l'utilizzo in compensazione della quota di credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'anno di competenza anche negli anni successivi; ii) l'estensione del perimetro soggettivo degli incentivi anche agli immobili strumentali all'attività d'impresa; iii) l'eliminazione del visto di conformità previsto per il riconoscimento delle opzioni per cessione o sconto dei bonus potenziati, oltre all'obbligo dell'asseverazione di tecnici abilitati (ora previsto per stati di avanzamento lavori).

Ancora in tema di incentivi, si segnala che, come anticipato, non è stato posto in votazione l'emendamento depositato dal Relatori che, in linea con le istanze di Confindustria, prevedeva la possibilità per i soggetti beneficiari dei **crediti d'imposta relativi al Piano nazionale Impresa 4.0.**, introdotti dall'ultima legge di bilancio, di optare per la loro cessione, anche parziale, a favore di soggetti, anche diversi dai propri fornitori, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Sul tema **automotive**, in Commissione sono stati introdotti, nella direzione auspicata da Confindustria, alcuni rafforzamenti agli incentivi vigenti per l'acquisto degli autoveicoli.

In particolare, tali contributi sono di due tipologie, ovvero con o senza rottamazione di un analogo veicolo e sono riconosciuti sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche che acquistino in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo.

Quanto alle tipologie di veicoli ammessi ai nuovi incentivi, sono considerati anche veicoli diversi da quelli elettrici e ibridi, con qualsiasi alimentazione di carburante, ma entro la soglia di emissioni inquinanti di 110 g/Km Co₂, che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo inferiore a 40.000 euro, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Per i veicoli elettrici ed ibridi invece, con emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 60 g/km, il contributo è riconosciuto per gli autoveicoli che abbiano un prezzo inferiore a 50.000 euro.

Al riguardo, va valutato positivamente, in quanto segnaletico di un'opportuna inversione di rotta rispetto ai recenti orientamenti del Governo e della maggioranza parlamentare, il fatto che l'accesso all'incentivo prescinda dal tipo di alimentazione.

Con riferimento al tema **lavoro**, sono stati respinti gli emendamenti trasversali ai vari gruppi parlamentari che, andando nella direzione auspicata, prorogavano fino a fine anno la deroga all'applicazione delle **causali nei contratti a termine**. Sul punto, l'unica proposta approvata, non solo non risolve la questione appena richiamata ma pone un inammissibile onere a carico delle imprese, prevedendo che i contratti di lavoro a termine, anche in regime di somministrazione, debbano essere necessariamente prorogati nella misura equivalente al periodo per il quale i medesimi lavoratori siano stati sospesi dall'attività in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta di un vero e proprio vulnus all'autonomia negoziale delle parti, che presenta profili di dubbia legittimità costituzionale.

Inoltre, si segnala che è stata approvata una **norma di interpretazione autentica** in materia di **somministrazione irregolare di lavoro**, secondo la quale l'eventuale atto di licenziamento eseguito dal somministratore "irregolare" (datore di lavoro "apparente") non può intendersi come posto in essere dall'effettivo utilizzatore (datore di lavoro "reale") della prestazione:

questa norma crea, dunque, una grave incertezza (anche per il suo potenziale effetto retroattivo), su quale soggetto possa intimare il licenziamento, con prevedibili risvolti giudiziari.

Un terzo emendamento approvato prevede che la procedura di confronto sindacale in caso di **trasferimento d'azienda**, fino alla data del 17 agosto, si debba protrarre fino a 45 giorni (invece degli ordinari 25) nel caso non si raggiunga un accordo sindacale. Nel merito, temendo che dietro ai trasferimenti d'impresa possano "mascherarsi" dei licenziamenti collettivi, la norma impone che fino al 17 agosto (data prevista per la fine del "blocco" dei licenziamenti economici) il confronto sindacale o si risolve con un accordo ovvero raddoppia la sua durata, in modo, appunto, di arrivare almeno fino alla data del 17 agosto. Si tratta di una ulteriore norma che pone vincoli impropri alle imprese, incidendo in modo rilevante sulla libertà negoziale.

In materia di **ammortizzatori sociali**, la principale novità riguarda l'inclusione nel testo del decreto Rilancio delle previsioni del DL n. 52/2020. Pertanto, viene inserita la disposizione che consente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito dei periodi di integrazione salariale per COVID-19 per quattordici settimane di usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Seguono una serie di disposizioni sui termini di presentazione delle domande di integrazione salariale. Per quanto riguarda la presentazione delle domande di CIGO COVID e assegno ordinario COVID viene espressamente previsto che:

- il termine della fine del mese successivo per la presentazione delle domande è decadenziale. In sede di prima applicazione della nuova normativa, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo se posteriori alla data così determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL n. 52/2020, vale a dire il 17 luglio 2020;
- il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020;
- per i datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda possono ripresentarla con modalità corrette a pena di decadenza entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore.

Per quanto concerne, invece, le domande di cassa integrazione in deroga per COVID, il trattamento può essere concesso solo nella modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps ai lavoratori. La domanda per richiedere le settimane successive alle prime 9 deve essere presentata all'Inps territorialmente competente. Inoltre:

- il termine della fine del mese successivo per la presentazione delle domande è decadenziale. In sede di prima applicazione della nuova normativa, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo se posteriori alla data così determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL n. 52/2020, vale a dire il 17 luglio 2020;
- il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020;

- per i datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda possono ripresentarla con modalità corrette a pena di decadenza entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore;
- il datore di lavoro deve inviare all'Inps tutti i dati per il pagamento delle integrazioni salariali entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o se posteriore entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

In relazione al **DURC**, l'emendamento approvato abroga la norma che fissa al 15 giugno 2020 il termine di efficacia dei DURC in scadenza tra fine gennaio e il 15 aprile. Conseguentemente, sarà possibile applicare la più favorevole disposizione del DL n. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020, che fissa la scadenza anche per il DURC a fine ottobre 2020, insieme a una serie di altri atti e certificati aventi scadenza tra fine gennaio e fine luglio.

ALTRE MISURE

Con riferimento ad ulteriori modifiche approvate, si segnalano quelle di principale interesse.

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica, è stato disposto il rinvio dell'obbligo di **nominare i sindaci nelle Srl e nelle società cooperative** secondo i nuovi parametri rilevanti (art. 379, co. 1, d.lgs. n. 14/2019) entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021 e non più di quelli relativi all'esercizio 2019 (art. 379, co. 3). Si tratta di una misura che, per quanto non del tutto tempestiva, risulta in linea con le richieste del Sistema.

Per risolvere alcune incertezze interpretative e rafforzare la portata di una misura introdotta dal cd. DL Liquidità, è stato poi approvato un emendamento per cui, nella **predisposizione dei bilanci** riguardanti esercizi chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuità aziendale deve essere effettuata senza tener conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Con riferimento poi ai bilanci in corso al 31 dicembre 2020, si dispone che la valutazione delle voci e della prospettiva della continuità aziendale potrà comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Inoltre, sono state incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2020 le risorse destinate al credito d'imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali, introdotto dal cd. DL Crescita 2019, che il DL Rilancio ha esteso anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a **fiere e manifestazioni commerciali all'estero** annullate a causa dell'emergenza da COVID-19. Le risorse aggiuntive saranno destinate a soggetti diversi dalle PMI e alle imprese del comparto fieristico per il ristoro dei danni derivanti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione ad eventi che si sarebbero dovuti tenere in Italia.

Si segnalano, inoltre, le modifiche apportate al **credito d'imposta locazioni**. In particolare, sono stati esclusi dal rispetto del volume di ricavi e compensi, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator. Sono state altresì ammesse all'agevolazione anche le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi, nell'anno precedente, superiori a 5 milioni di euro (seppure con aliquote di credito di imposta ridotte al 20% e 10%). Infine, è stato positivamente specificato che tale credito spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

In tema di **reti d'impresa**, è stata approvata una misura positiva, secondo la quale il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti a filiere in difficoltà economica in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle Autorità competenti. In particolare, la norma include tra le finalità perseguibili con tale modalità contrattuale l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi d'impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

Con riferimento a specifici settori produttivi e al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica sulle rimanenze finali di magazzino, si segnala l'introduzione di un credito d'imposta a beneficio dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'**industria tessile e della moda**, della **produzione calzaturiera e della pelletteria**, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino.

Inoltre, è stata prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore dell'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale. Il contributo è riconosciuto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

In **materia ambientale**, si segnala come critica la norma approvata in Commissione che dispone l'abrogazione della misura introdotta di recente dal DL Cura Italia che aveva ampliato i limiti quantitativi e temporali entro i quali è ammesso il **deposito temporaneo di rifiuti**. Tale ampliamento si era infatti rilevato utile e opportuno a superare una serie di difficoltà operative, senza alcun vulnus per la tutela ambientale. L'avvio della Fase 3 non deve rappresentare il pretesto per eliminare tale ampliamento. Infatti, l'emergenza Covid-19 ha solo acuito un problema già esistente, ovvero la difficoltà delle imprese di trovare adeguata destinazione ai rifiuti prodotti. Innalzare i limiti quantitativi del deposito temporaneo garantisce la possibilità alle imprese di disporre di un maggior tempo per avviare a trattamento i rifiuti. Inoltre, l'emergenza non può dirsi ancora conclusa e quindi occorre evitare che di fronte a una possibile seconda ondata di contagi si debba nuovamente intervenire per un nuovo innalzamento dei limiti, creando ulteriore incertezza alle imprese.

È invece positiva la norma introdotta in tema di **dispositivi individuali di sicurezza**, che interviene per porre rimedio all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività. Tuttavia, desta qualche dubbio la concreta attuazione della previsione della medesima norma, che prevede la definizione di criteri ambientali minimi (CAM) relativi alle "mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici", poiché sarà da capire in che modo i criteri di sostenibilità ambientale possano accompagnarsi all'elevato livello di tutela della salute e sicurezza richiesto per tali dispositivi.

Inoltre, si segnala l'approvazione di una norma che, intervenendo sulla disciplina del **Codice del Consumo**, attribuisce all'AGCM il potere di ordinare ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet, ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o, altresì, agli operatori, la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso

le reti telematiche e di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa sino a 5 milioni di euro.

In via analoga, con un'altra modifica approvata in Commissione, si dispone che l'AGCOM, su istanza dei titolari dei diritti, possa ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione di porre fine alle **violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi**. Inoltre, si inasprisce il trattamento sanzionatorio in caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità, prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2% del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

In tema di **Fondo di garanzia**, in linea con le istanze di Confindustria, è stata approvata una norma che, consentendo di rivedere le modalità di accantonamento delle risorse del Fondo di Garanzia per le PMI a fronte dei rischi assunti, dovrebbe rendere non necessario il rifinanziamento del Fondo medesimo nel 2020, assicurando continuità allo strumento senza ulteriori oneri sul bilancio pubblico.

Riguardo alle misure sulla **patrimonializzazione delle imprese**, è previsto che: *i)* le risorse del Patrimonio Rilancio gestito da CDP sono impiegate secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma; *ii)* le disponibilità del Patrimonio Rilancio possono essere incrementate dai contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale e della capitalizzazione delle imprese (tali investimenti beneficiano delle agevolazioni previste dai PIR); *iii)* le disponibilità del Patrimonio Rilancio sono gestite da CDP assicurando il massimo coinvolgimento anche delle SGR italiane; *iv)* alcune misure introdotte per le aziende con fatturato compreso tra 5 e 50 milioni si applichino anche alle aziende in concordato in continuità.

La **moratoria di legge** introdotta dal DL Cura Italia è stata estesa ai finanziamenti garantiti dallo Stato ed erogati con provvista CDP concessi alle imprese danneggiate da eventi sismici per il pagamento di imposte e contributi. Non è stata colta l'occasione, come proposto da Confindustria, per prorogare la moratoria, estenderla alle mid cap e alle imprese con procedure concorsuali non liquidatorie in corso.

Viene significativamente ampliato l'ambito di operatività dei **confidi** sottoposti a vigilanza di Banca d'Italia, che potranno ora concedere finanziamenti alle imprese nei limiti del 49% del totale delle attività invece del precedente limite del 20%.

In tema di **pagamenti delle PA** è stata introdotta una disposizione secondo cui i crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del SSN in conseguenza di accordi contrattuali definiti ai sensi della relativa normativa, se non certificati mediante la piattaforma elettronica del MEF possono essere ceduti solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte dello stesso ente.

In tema di **pagamenti elettronici** è stato istituito un fondo per la parziale compensazione, fino al 31 dicembre 2020, dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di credito o di debito fino.

In ragione dell'emergenza Covid-19, è stata prevista la possibilità per le imprese beneficiarie di rinegoziare i finanziamenti agevolati, concessi a valere sul **Fondo rotativo per il sostegno alle**

imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), e dei finanziamenti bancari associati agli stessi, sino alla durata massima di 25 anni.

Riguardo alle misure di sostegno alle imprese per la **riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro**, è positiva la misura relativa all'adozione da parte di INAIL di uno specifico bando di finanziamento alle imprese per progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tenendo conto degli assi di investimento individuati con il cosiddetto bando ISI 2019, revocato dallo stesso DL Rilancio al fine di trasferire le risorse così liberate a Invitalia S.p.A. e utilizzarle per l'erogazione di tali contributi alle imprese. Inoltre, nel corso dell'esame in Commissione Bilancio, è stata introdotta una nuova disposizione che, allo scopo di sostenere ulteriormente la ripresa delle attività produttive in sicurezza delle imprese, in via eccezionale per l'anno 2020, autorizza l'INAIL all'utilizzo di ulteriori risorse, già disponibili, per un importo di 200 milioni di euro.

Per quanto riguarda il **sistema scolastico**:

- sono stanziati 989,9 milioni per il fondo emergenziale COVID-19 dedicato alle scuole (386,9 milioni nel 2020 e 600 nel 2021) per contenere il rischio epidemiologico, chiarendo che queste risorse potranno essere utilizzate anche per derogare, qualora necessario, al numero minimo e massimo di alunni per classe, nonché per ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA. Vengono, inoltre, autorizzati contratti a tempo determinato fino a 1.000 unità in più per assistenti tecnico-informatici nelle scuole dell'infanzia ed elementari e la stipula di contratti aggiuntivi per servizi di pulizia e ausiliari delle scuole;
- sono stanziati 13,1 milioni di euro aggiunti al fondo per la retribuzione premiale dei dirigenti scolastici;
- sono raddoppiati i fondi per le scuole paritarie: da 150 a 300 milioni complessivi di cui 120 milioni stanziati per le sole scuole primarie e secondarie paritarie a copertura dei mancati introiti;
- sono aggiunti 20 milioni ai Comuni, destinati ai servizi di trasporto per gli studenti;
- è incrementato di 30 milioni di euro per il 2020 la sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica destinata alle emergenze. Semplificati gli interventi finanziati con i c.d. "mutui BEI" (ad esempio ammessa l'anticipazione del 20% del finanziamento sulle procedure dei mutui), e alcune procedure per sbloccare i finanziamenti, anche per realizzare scuole innovative.

Rispetto alla **formazione professionale regionale**, non si segnalano modifiche approvate in Commissione, quindi permane la disattenzione nei confronti degli ITS. In tema di **università**, invece, vengono aggiunti 20 milioni tra le risorse per il diritto allo studio per agevolare il pagamento degli affitti degli studenti "fuori sede" con bassa disponibilità economica, e vengono introdotti sperimentalmente i c.d. "dottorati comunali", finanziati con 3 milioni di Euro annui (dal 2021 al 2023), ovvero percorsi di ricerca per avviare strategie locali, in coerenza con l'Agenda 2030, per lo sviluppo sostenibile (transizione energetica, transizione digitale).

In tema di **contrasto alle discriminazioni** fondate su orientamento sessuale e identità di genere, viene incrementato di 4 milioni (per l'anno 2020) il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Ciò allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno



delle vittime. A questo fine, è costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.